

# FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

**1° INCONTRO:**

**Disciplina generale della disciplina antiriciclaggio**



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

- ✓ disciplina generale della normativa antiriciclaggio
- ❑ analisi e valutazione del rischio
- ❑ adeguata verifica della clientela - parte 1
- ❑ adeguata verifica (titolari effettivi) - parte 2
- ❑ obblighi di conservazione
- ❑ segnalazione di operazioni sospette
- ❑ limitazioni dell'uso del contante
- ❑ controlli interni - responsabile antiriciclaggio



| NORMA COMUNITARIA                             | NORMA NAZIONALE   | In vigore dal              |
|---|---|----------------------------|
| I DIRETTIVA<br>n. 91/308/CEE del 10.6.1991    | D.L. 143/1991 – convertito in<br>Legge 5.7.1991 n. 197                    | 9.5.1991                   |
| II DIRETTIVA<br>n. 2001/97/CE del 4.12.2001   | D.Lgs. 20.2.2004 n. 56<br><br>Decreto MEF 3.2.2006 n. 141                 | 14.3.2004<br><br>22.4.2006 |
| III DIRETTIVA<br>n. 2005/60/CE del 26.10.2005 | D.Lgs. 21.11.2007 n. 231  | 29.12.2007                 |
| IV DIRETTIVA<br>n. 2015/849 del 20.5.2015     | D.Lgs. 25.5.2017 n. 90<br>( <i>modificatore del D.Lgs.<br/>231/2007</i> ) | 4.7.2017                   |
| V DIRETTIVA<br>n. 2018/843 del 30.5.2018      | D.Lgs. 4.10.2019 n.125<br>( <i>modificatore del D.Lgs.<br/>231/2007</i> ) | 10.11.2019                 |
| VI DIRETTIVA<br>n. 2018/1673 del 23.10.2018   | <del>(da recepire entro il 3.12.2020)</del><br>D.Lgs. 8.11.2021 n. 195    | =                          |

**(modifiche al diritto penale).**

Si ampliano gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti. Si estende l'applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.



## **14 MARZO 2004:**

- ✓ Comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del denaro contante

## **22 APRILE 2006** (22 aprile 2007 per la clientela preesistente):

- ✓ Identificazione, registrazione, segnalazione di operazioni sospette

## **25 MAGGIO 2007** (25 maggio 2008 per la clientela preesistente):

- ✓ Identificazione, registrazione, segnalazione di operazioni sospette per CED e tributaristi

## **29 DICEMBRE 2007:**

- ✓ Adeguata verifica della clientela



## I PROFESSIONISTI INTERESSATI



- ❑ **Iscritti ODCEC e CDL**
- ❑ **Ogni altro soggetto che svolge professionalmente, anche nei confronti di soci o associati, attività in materia di contabilità e tributi**
- ❑ **Notai e avvocati (limitatamente a talune operazioni)**



## L'A.V. DEVE ATTIVARSI:



- ❑ per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, e si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- ❑ per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.



# DEFINIZIONI

## **Cliente**

Il cliente è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (art. 1 co. 2 lett. f) del DLgs. 231/2007).

## **Operazione**

L'operazione è l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (art. 1 co. 2 lett. t) del DLgs. 231/2007).

## **Prestazione professionale**

La prestazione professionale è una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1 co. 2 lett. gg) del DLgs. 231/2007).



# ATTIVITA' OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

## Articolo 17 c. 2

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica, **IN OGNI CASO**, del cliente e del titolare effettivo :



- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.



## **ATTIVITA' ESCLUSE**



- ❑ Mera redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali**
- ❑ Adempimenti in materia di amministrazione del personale**
- ❑ Componente di organi di controllo presso soggetti obbligati**
- ❑ Recepimento di informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti della difesa**



## LE FASI DELL'A.V.

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4. VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PER STABILIRE LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (SEMPLIFICATE, ORDINARIE O RAFFORZATE)

5. CONTROLLO COSTANTE



## **ADEGUATA VERIFICA**

- SEMPLIFICATA**
- ORDINARIA**
- RAFFORZATA**


**E SE NON RIESCE A FARE ADEGUATA VERIFICA:**



**OBBLIGO DI ASTENSIONE**



## COME LE LINEE GUIDA AIUTANO L'A.V....



# IDENTIFICAZIONE

**L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta «contestualmente» al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.**

Con riferimento alle modalità di conservazione, si considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

**Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale.**



## **IL TITOLARE EFFETTIVO - 1**

**1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

**2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:**

**a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;**

**b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**



## IL TITOLARE EFFETTIVO - 2

**3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;**
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.**



## IL TITOLARE EFFETTIVO - 3

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.



**I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.**



# IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (in corso di attuazione)

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Analogo adempimento devono svolgere le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 c.c.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 €



# IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

## Art. 21 D.Lgs. 231/2007

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| 25 maggio 2022                    | Pubblicazione in GU decreto MEF-MISE titolari effettivi (TE) entrato in vigore il 9 giugno 2022  | SI |
| Entro 30 giorni dal 9 giugno 2022 | Disciplinare tecnico per garantire la protezione dei dati personali sottoposto alla preventiva verifica del Garante Privacy  | NO |
| Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022 | Decreto dirigenziale Mise che individua le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione («Comunica»)  | NO |
| Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022 | Decreto MISE/MEF per l'individuazione dei diritti di segreteria  | NO |
| Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022 | Decreto MISE che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (da cui decorrono 60 giorni per la comunicazione dei dati e delle informazioni) | NO |



# IL CONTROLLO COSTANTE

La periodicità del controllo costante dipende dagli esiti della valutazione del rischio. In sede di controllo costante, una variazione del livello di rischio potrà determinare un ampliamento o una riduzione dell'intervallo di tempo inizialmente determinato, ma anche della tipologia di adeguata verifica (ordinaria/semplificata/ rafforzata).

| Rischio                  | Frequenza controllo |
|--------------------------|---------------------|
| non significativo        | 36 mesi             |
| poco significativo       | 36 mesi             |
| abbastanza significativo | 24 mesi             |
| molto significativo      | 12/6 mesi           |



# IL CONTROLLO COSTANTE

Istruzioni  
GDF!!



Subito dopo, si procede ad appurare l'applicazione degli adempimenti di:

- *controllo costante nel corso della prestazione professionale*: si può verificare, ad esempio, soprattutto se l'incarico professionale non è stato conferito di recente, se esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza);



# I CONTROLLI DELLE AUTORITA'


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
III REPARTO Operazioni



**SCHEDA NORMATIVA E  
MODULO OPERATIVO N. 6**

## PARTE II MODULO OPERATIVO

|   |    |
|---|----|
| 1. Controlli preliminari  | 29 |
| 2. Accertamenti di merito   | 29 |
| a. Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela                  | 29 |
| b. Adeguata verifica dei clienti  | 30 |
| (1) Selezione del campione  | 30 |
| (2) Riscontri documentali   | 31 |
| (a) Verifica "semplificata"   | 31 |
| (b) Verifica "indiretta"  | 32 |
| (c) Verifica "rafforzata"   | 32 |
| (d) Verifica "ordinaria"  | 32 |
| (e) Esecuzione da parte di "terzi"  | 34 |
| c. Registrazione e conservazione dei dati   | 34 |
| (1) Conservazione dei dati  | 34 |
| (2) Registrazione dei dati  | 34 |
| d. Segnalazione delle operazioni sospette   | 35 |
| (1) Attività propedeutica   | 35 |
| (2) Selezione del campione  | 35 |
| (3) La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette              | 36 |
| (4) Riservatezza delle segnalazioni   | 38 |
| e. Comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze | 38 |
| f. I doveri degli Organi di controllo   | 39 |
| g. Formazione del personale   | 39 |



## 1. Controlli preliminari

Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di:

- verificare, qualora non effettuato nelle fasi di preparazione dell'intervento, la legittimazione all'esercizio dell'attività da parte del professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri);
- **acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista**, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- **individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.**

A tal fine, risulta importante (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito:

- "identificare" il personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- **verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive** impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- appurare l'esistenza di **normativa e manualistica interna**, nonché l'adozione da parte del professionista ispezionato di **misure di formazione del personale dipendente incaricato**;
- riscontrare **l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni**, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.



# Organizzazione

Alla data di revisione, l'organigramma di riferimento per professionisti, collaboratori e dipendenti è sintetizzato nella seguente tabella:

| Ruolo         | Nome e Cognome | Note  |
|---------------|----------------|---|
| Titolare      | Luca Signorini | Professionista obbligato e Responsabile Antiriciclaggio |
| Titolare      | ...            | Professionista obbligato                                |
| Collaboratore | ...            | Professionista autonomo non associato                   |
| Collaboratore | ...            | Praticante  |
| Dipendente    | ...            | Delegata identificazione clienti                        |
| Dipendente    | ...            | Delegata identificazione clienti                        |
| Dipendente    | ...            | Delegata identificazione clienti                        |
| Dipendente    | ...            | Dipendente CED  |



**DELEGA**  
**per l'identificazione dei clienti e di titolari effettivi**  
**ai sensi dell'art. 19 c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/07**

Io sottoscritto LUCA SIGNORINI nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale nell'esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007

delego

stabilmente

in via occasionale

all'acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il dott./sig. MARIO ROSSI.

Verona,

FIRMA



| <b>Violazione</b>                            | <b>Sanzione base</b> | <b>Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime*</b> | <b>Sanzioni per violazioni meno gravi</b>       | <b>Importo massimo della sanzione</b> | <b>Violazioni gravi ripetute sistematiche plurime con vantaggio economico</b> |
|--|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Violazione obblighi adeguata verifica</b> | 2.000                | Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio               | Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi | 50.000                                |   |
| <b>Violazione obbligo astensione</b>         | 2.000                | Da 2.500 a 50.000   |   | 50.000                                |   |
| <b>Violazione obbligo conservazione dati</b> | 2.000                | Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio               | Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi | 50.000                                |   |



| <b>Violazione</b>  | <b>Sanzione base</b> | <b>Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime*</b> | <b>Sanzioni per violazioni meno gravi</b> | <b>Importo massimo della sanzione</b> | <b>Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico</b>  |
|--|----------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| <b>Violazione obbligo di segnalazione di operazione sospetta</b> | 3.000                | Da 30.000 a 300.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio             |   | 300.000                               | Importo massimo della sanzione elevato: fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico, se determinato o determinabile e comunque non inferiore a 450.000; fino ad un milione di euro se il vantaggio non è determinato o determinabile |



| <b>Violazione</b>   | <b>Sanzione base</b> | <b>Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime*</b> | <b>Sanzioni per violazioni meno gravi</b> | <b>Importo massimo della sanzione</b> | <b>Violazioni gravi ripetute sistemiche plurime con vantaggio economico</b> |
|---|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Omessa esecuzione del provvedimento Uif di sospensione dell'operazione sospetta</b>          | 5.000                |   |   | 50.000                                |   |
| <b>Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della Uif e degli ispettori del Mef</b> | 5.000                |   |   | 50.000                                |   |



| <b>Violazione</b>  | <b>Sanzione penale</b>  | <b>Ammenda / Multa</b>  |
|--|---|-------------------------|
| <b>Divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione</b>  | Reclusione da sei mesi a un anno (salvo che il fatto costituisca più grave reato) | da 5.000 a 30.000 euro  |
| <b>Falsificazione dei dati o l'utilizzo/acquisizione di dati falsificati nella identificazione/adequata verifica della clientela/corretta conservazione dei dati</b> | Reclusione da sei mesi a tre anni   | da 10.000 a 30.000 euro |
| <b>Dati falsi o informazioni non veritiere fornite dal cliente</b>   | Reclusione (del cliente) da sei mesi a tre anni                                   | da 10.000 a 30.000 euro |
| <b>Utilizzo indebito/ falsificazione ecc., di carte di credito, di pagamento, abilitanti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni</b>                   | Reclusione da uno a cinque anni   | da 310 a 1.550 euro     |
| <b>Mancata iscrizione al registro degli operatori compro oro</b>   | Reclusione da sei mesi a quattro anni   | da 2.000 a 10.000 euro  |



# L'ORGANISMO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

L'Organismo di autoregolamentazione (art. 1, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 231/2007) è l'entità dirigenziale delle varie categorie professionali (Ordini professionali), a cui sono demandate numerose funzioni di carattere generale, tra cui:

- **promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.**

Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi, devono:

- applicare sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione;
- e comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali (art. 11, co. 3).

A loro è preposta la **formulazione di criteri e metodologie (c.d. Regole Tecniche)**, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui questi ultimi sono esposti nell'esercizio della loro attività (art. 15, co. 1).



# AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (RT 1)

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili devono effettuare personalmente e con cadenza triennale la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (probabilità che l'evento possa verificarsi e conseguenze che potrebbero derivare) e devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

L'autovalutazione del rischio si compone di tre fasi:

- valutazione del rischio inerente;
- valutazione della vulnerabilità;
- valutazione del rischio residuo.

**30 giugno 2020**



# Obblighi di autovalutazione del rischio

Per la valutazione del rischio inerente il CNDCEC, nelle Regole tecniche, mette a disposizione dei professionisti la seguente scala graduata:

| Rilevanza                  | Valori dell'indicatore di intensità |
|----------------------------|-------------------------------------|
| non significativa          | 1                                   |
| poco significativa         | 2                                   |
| abbastanza significativa   | 3                                   |
| <b>molto significativa</b> | <b>4</b>                            |

Ad ogni singolo fattore di rischio bisognerà attribuire una rilevanza, con il relativo indicatore d'intensità da 1 a 4, e successivamente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi per determinare il valore del rischio inerente.



# Valutazione del rischio inerente

I fattori di rischio sono:

- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- servizi offerti.



| Fattori di rischio  | Criteri di valutazione  | Fascia  | Indice |
|---------------------|---|---------|--------|
| Tipologia clientela | <p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p><b>La fascia di riferimento a lato va individuata in relazione al numero di clienti ritenuti ad alto rischio.</b></p> | 0-10%   | 1      |
|                     |   | 10-25%  | 2      |
|                     |   | 25-40%  | 3      |
|                     |   | 40-100% | 4      |



| Fattori di rischio             | Criteri di valutazione   | Fascia  | Indice   |
|--------------------------------|--|---------|----------|
| Area geografica di operatività | <p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p><b>La fascia di riferimento a lato va individuata in relazione al numero di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad altro rischio.</b></p> | 0-10%   | <b>1</b> |
|                                |  | 10-25%  | <b>2</b> |
|                                |  | 25-40%  | <b>3</b> |
|                                |  | 40-100% | <b>4</b> |



| Fattori di rischio            | Criteri di valutazione  | Fascia   | Indice   |
|-------------------------------|---|--|----------|
| Canali distributivi           | <p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, <u>occorre tener conto dei relativi rischi</u>, specie se le prestazioni si sviluppano <u>in aree potenzialmente pericolose o distanti</u> rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>  | Indice da <b>1</b> a <b>4</b> in funzione della modalità di esplicazione della prestazione professionale |          |
| Servizi professionali offerti | <p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p> <p><b>La fascia di riferimento a lato va individuata in relazione al numero delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo.</b></p> | 81-100%  | <b>1</b> |
|                               |   | 61-80%   | <b>2</b> |
|                               |   | 45-60%   | <b>3</b> |
|                               |   | 0-44%  | <b>4</b> |



# Valutazione della vulnerabilità dello studio

Il grado di vulnerabilità dipende dai seguenti elementi:

- formazione;
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.



Ad ogni elemento viene attribuita una rilevanza, alla quale è collegato un valore numerico, secondo la seguente tabella presente nelle Regole tecniche.

Per calcolare la vulnerabilità dello studio professionale bisogna effettuare la media aritmetica dei valori attribuiti ad ogni fattore sopra indicato.

| Rilevanza  | Valore numerico |
|--|-----------------|
| Non significativa per presidi completi e strutturati | 1               |
| Poco significativa per presidi ordinari              | 2               |
| Abbastanza significativa per presidi lacunosi        | 3               |
| Molto significativa per presidi assenti              | 4               |



| Fattori di vulnerabilità  | Criteri di valutazione   | Indice   |
|---|--|----------|
| <b>Formazione</b>   | <p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p> | Da 1 a 4 |
| <b>Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela</b>  | Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).  | Da 1 a 4 |
| <b>Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni</b>                                    | Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).  | Da 1 a 4 |
| <b>Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante</b> | <p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).</p> <p>Idoneità dei sistemi di segnalazione interna delle violazioni di disposizioni di prevenzione del riciclaggio/FDT eventualmente adottati ai sensi dell'art. 48 del Decreto (whistleblowing)</p>                | Da 1 a 4 |



# Valutazione del rischio residuo

Le Regole tecniche mettono a disposizione una matrice, che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità).

|   |                          |   |                    |                          |                     |
|---|--------------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------|
| RISCHIO<br>INERENTE<br>(coefficiente<br>di ponderazione<br>= 40%) | molto significativo      | 2,2   | 2,8                | 3,4                      | 4                   |
|   | abbastanza significativo | 1,8   | 2,4                | 3                        | 3,6                 |
|   | poco significativo       | 1,4   | 2                  | 2,6                      | 3,2                 |
|   | non significativo        | 1   | 1,6                | 2,2                      | 2,8                 |
|   |                          | non significativa                                     | poco significativa | abbastanza significativa | molto significativa |
|   |                          | VULNERABILITÀ<br>(coefficiente di ponderazione = 60%) |                    |                          |                     |



In base all'incrocio fra le due caselle (rischio inerente e vulnerabilità) si determina il valore del livello di rischio residuo, che viene poi individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

| Valori ponderati | Livello di rischio residuo |
|------------------|----------------------------|
| 1 – 1,5          | non significativo          |
| 1,6 – 2,5        | poco significativo         |
| 2,6 – 3,5        | abbastanza significativo   |
| 3,6 – 4          | molto significativo        |



Una volta determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve attivare le eventuali azioni necessarie per la gestione/mitigazione dello stesso.

Tra le azioni necessarie assume importanza fondamentale la programmazione e la continuità della formazione del personale, ove presente.

Per poter gestire o mitigare il rischio residuo bisogna tenere in debita considerazione:

- le dimensioni della struttura (studio professionale mono-professionista, studio associato o società tra professionisti);
- il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti);
- il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività.



**CONTROLLI INTERNI  
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

